

LE NOTIZIE TECNICHE



Photos designed by Freepik I.R.

COVID-19: MISURE ECONOMICHE PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA

- Decreto Agosto convertito in legge: le misure per il settore agricolo
- Nuovo Decreto "ristori": ulteriori contributi e sgravi

TECNICO-ECONOMICO E CAA

- Psr: verso la conclusione della programmazione 2015/2020 e attesa per il futuro
- Etichettatura: pubblicato in Gazzetta il decreto che rende obbligatoria l'indicazione dell'origine delle carni suine trasformate
- PPL Venete: modifica della normativa con nuove opportunità e nuovi obblighi

AMBIENTE

- PM10: possibili divieti per il settore agricolo dal 1° ottobre

FISCALE

- Patentini trattori: scadenza al 2022
- Le imposte per acquisto terreni da imboschimento
- Decreto Agosto: esenzione Imu anche per agricoltori pensionati
- Credito di imposta per investimenti Agricoltura 4.0: cosa scrivere nei documenti commerciali e possibilità di cumulo con altri aiuti
- Credito di imposta per investimenti 4.0: come regolarizzare le fatture che non riportano il riferimento di legge
- Anche agli agriturismi il credito di imposta per riqualificazione e miglioramento
- Identità digitale (SPID), firma digitale e Pec indispensabili per fare impresa

LAVORO E PREVIDENZA

- Lavoratori domestici: rinnovato il CCNL

Covid-19: misure economiche per il sostegno dell'economia

Riepiloghiamo di seguito le misure adottate dal Governo al fine di sostenere l'economia in un momento molto difficile condizionato dal dilagare della pandemia. In particolare riportiamo le misure consolidate con la conversione in legge del "Decreto Agosto" e le nuove misure contenute nel recente "Decreto Ristori".

DECRETO AGOSTO CONVERTITO IN LEGGE: LE MISURE PER IL SETTORE AGRICOLO

Lo scorso 12 ottobre è stato convertito in legge il decreto: "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", chiamato anche decreto Agosto (DI 104/2020).

Si tratta della terza manovra messa in campo dal Governo per rilanciare un'economia travolta dall'emergenza sanitaria del Covid-19, ora entrato nella sua seconda ondata di contagi.

Il Decreto contiene molte misure che interessano i settori agricolo e agroalimentare. Vediamole nello specifico.

- **FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE.** E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la filiera della ristorazione, dotato di 600 milioni di euro per l'anno 2020: ciò al fine di erogare un contributo a fondo perduto a favore degli operatori della ristorazione che abbiano subito una determinata perdita di fatturato. Le risorse finanziarie attribuite al Fondo sono a favore delle imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), già in attività alla data



di entrata in vigore del decreto-legge, per aver sostenuto l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Durante l'esame del provvedimento presso il Senato sono state aggiunte, a tale 14 elenco, le imprese registrate con codice ATECO prevalente 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi). Un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni entro 30 giorni dall'entrata

in vigore del decreto stesso (avvenuta il 15 agosto 2020), stabilisce i criteri, le modalità di erogazione e l'ammontare del contributo.

– **FONDO PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.** Il MIPAAF, istituisce il Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per il 2020 (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 77 del 2011, si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva).

– **ESONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI.** L'articolo 222, comma 2 della legge n. 77/2020 ha previsto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro dovuti, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, dalle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura in sede di conversione è stata prevista l'estensione alle imprese appartenenti alle filiere vitivinicole (imprese trasformazione e cooperative), anche associate ai codici ATECO 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e vini di qualità prodotti in regioni determinate) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali) dell'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

2 – **FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE PER GELATE.** Si tratta di un'azione volta a consentire alle imprese agricole che hanno subito danni per le gelate avvenute nel periodo 24 marzo-3 aprile 2020 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate di richiedere, in deroga, l'intervento del Fondo di solidarietà nazionale, aumentato a tal fine di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2020.

NUOVO DECRETO "RISTORI": ULTERIORI CONTRIBUTI E SGRAVI

Nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre è stato pubblicato il Decreto Legge definito "Decreto Ristori", contenente i nuovi provvedimenti di sostegno economico in favore delle attività economiche che stanno subendo gli effetti delle misure previste dal DPCM del 24 ottobre scorso.

– **CONTRIBUTI PER AGRITURISMI CON ALLOGGIO O RISTORAZIONE.** È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che sono titolari di Partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020 e che svolgono come attività prevalente una di quelle contenute nell'elenco allegato al Decreto stesso. Sono interessate, ad esempio, le attività di agriturismo (alloggio o ristorazione) ed altre legate all'intrattenimento, lo sport, il turismo. Il contributo spetta a condizione che i ricavi di aprile 2020 siano inferiori ai 2/3 dei ricavi di aprile 2019 (questo requisito non è necessario per coloro che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019). Per quanto riguarda la procedura, sono previste due modalità: coloro che hanno già beneficiato del contributo previsto dal precedente Decreto Rilancio non dovranno fare nulla, in quanto verrà accreditato dall'Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente già comunicato; gli altri soggetti invece dovranno presentare una specifica istanza in via telematica, entro il termine che verrà stabilito con un prossimo provvedimento. L'importo del contributo si calcola applicando un apposito coefficiente legato al

codice attività ATECO (per gli agriturismi con alloggio è pari al 150% – per quelli con ristorazione al 200%) all'importo spettante secondo le norme del Decreto Rilancio.

– **AGROALIMENTARE, 100 MILIONI PER UN NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.** Le filiere dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, pur non essendo oggetto di limitazioni imposte dagli ultimi Dpcm, risentono negativamente delle chiusure anticipate imposte alla ristorazione. Perciò, su richiesta delle organizzazioni agricole, all'articolo 7 del DL 137 del 28 ottobre è stato previsto lo stanziamento di 100 milioni di euro per il sostegno delle stesse.

Un decreto del Ministero delle Politiche agricole di concerto con il Ministero dell'Economia dovrà stabilire le modalità di accesso al contributo e i beneficiari.

Condizione essenziale per fruire del beneficio probabilmente sarà l'esercizio in via prevalente di una delle attività classificate in specifici codici Ateco appartenenti ai settori agricoli, della pesca, della lavorazione di carni e di altri prodotti alimentari, della produzione di vini, del commercio di alcuni prodotti alimentari.

Un aspetto fondamentale da chiarire sarà il calo di fatturato, analogamente a quanto avvenuto con il contributo a fondo perduto nella versione originaria di cui all'articolo 25 del decreto Rilancio. Il problema è stabilire il periodo di riferimento per il confronto del fatturato. Per il settore agricolo limitarlo ad un solo mese non è molto corretto.

– **ESONERO IMU.** Il Decreto Rilancio cancella la seconda rata IMU 2020, in scadenza al 16 dicembre, con riferimento agli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività ricomprese nell'elenco allegato al Decreto stesso. La prima rata era stata versata entro il 16 giugno.

Si tratta delle seguenti attività:

- 552052 – attività di alloggio connesse alle aziende agricole (agriturismo)
- 561012 – attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (agriturismo)
- 552051- affittacamere, bed and breakfast, case vacanze
- 561011 – ristorazione
- 563000 – bar
- 931120 – piscine
- 931300 – palestre
- 932910 – discoteche
- 932990 – altre attività di intrattenimento
- 960905 – organizzazione di feste e cerimonie
- 551000 – alberghi ed altre attività relative allo sport, l'intrattenimento ed il turismo.

Per beneficiare dell'agevolazione, è necessario che i proprietari degli immobili siano anche direttamente gestori delle attività che vi vengono esercitate.

– **CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E PREMI PER L'ASSICURAZIONE PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEI SETTORI ECONOMICI PIÙ COLPITI.** Per i datori di lavoro privati delle filiere più colpite (per il nostro settore si tratta dell'agriturismo con alloggio e ristorazione) sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. Tali pagamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

– **ESONERO CONTRIBUTIVO A FAVORE DELLE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA.** Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca



e dell'acquacoltura, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro per il mese di novembre 2020. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.

L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020.

Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata nel mese di novembre da trasmettere entro di-

cembre e l'esonero è riconosciuto per i versamenti in scadenza al 16 giugno 2021.

– **CASSA INTEGRAZIONE PROROGATA DI SEI SETTIMANE E LICENZIAMENTI BLOCCATI FINO AL 31 GENNAIO. MA C'È L'INTESA PER POSTICIPARE TUTTO AL 31 MARZO 2021.** Nel decreto Ristori la cassa integrazione d'emergenza è stata prorogata di sei settimane, utilizzabili dal 16 novembre al 31 gennaio 2021. E fino al 31 gennaio 2021, rispunta anche la proroga del blocco dei licenziamenti. Per le aziende interessate dalle restrizioni, totali o parziali, dell'ultimo Dpcm le nuove sei settimane di sussidio sono gratuite; per tutte le altre aziende che, egualmente hanno finito le precedenti 9+9 settimane di Cig Covid-19, le nuove settimane sono gratis solo se hanno subito perdite di fatturato superiori al 20% (primi tre trimestri 2020 su analogo periodo 2019). Se le perdite di fatturato sono inferiori al 20% si paga un contributo addizionale del 9%, che sale al 18% per i datori che non hanno invece subito cali del fatturato.

Per le imprese che non utilizzano l'ammortizzatore d'emergenza sono previste ulteriori quattro settimane di esonero contributivo, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già utilizzate nel mese di giugno 2020, con esclusione di premi e contributi Inail, riparametrate su base mensile.

Il Presidente del consiglio, a seguito degli incontri con Confindustria e con CGIL, CISL, UIL, ha però annunciato che la cassa integrazione d'emergenza si allungherà di ulteriori 12 settimane, questa volta completamente gratuite per le imprese, indipendentemente dal calo del fatturato. La nuova tornata di sussidi emergenziali sarà finanziata con la legge di Bilancio. Ci sarà però una nuova proroga del blocco dei licenziamenti economici individuali e collettivi, che passerà dal 31 gennaio (del DI Ristori) al 31 marzo.

Psr: verso la conclusione della programmazione 2015/2020 e attesa per il futuro

Gli uffici della Regione ci hanno informato che tra fine 2020 e la primavera 2021 verranno pubblicati gli ultimi bandi della programmazione 2014-2020, mentre per i successivi due anni di transizione non ci sono per ora certezze. Le misure che verranno aperte sono le seguenti: misura 1 Formazione; Misura 2 consulenza; il "Pacchetto Giovani" con le misure 4.1 investimenti e 6.1 insediamento; Misura 6.4 Diversificazione. Inoltre dovrebbero essere attivati gli interventi afferenti alle misure 5.1 Prevenzione calamità e 5.2 Ripristino a seguito di calamità. Infine sono in discussione vari tipi di Intervento "Forestali". – Nel 2021 sarà garantito il finanziamento della Misura 13 Indennità compensativa.

Relativamente ai due anni di transizione, in attesa della nuova Pac e il nuovo PSR che partiranno nel 2023, sarà possibile proseguire con gli interventi di sostegno previsti dalle attuali misure del piano di sviluppo rurale. Entro novembre probabilmente sapremo quali saranno le risorse utilizzabili in futuro per la Programmazione 2021-2027 per cui inizierà la discussione sulle risorse utilizzabili nel prossimo biennio a livello nazionale e regionale e, conseguentemente, quali misure attivare nei due anni 2021 e 2022.



Etichettatura: pubblicato in Gazzetta il decreto che rende obbligatoria l'indicazione dell'origine delle carni suine trasformate

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto sull'obbligo di indicare l'origine delle carni suine in etichetta per i prodotti trasformati. Carni suine macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina diventano soggette a precisi obblighi informativi sull'origine della materia prima carne, pur nel quadro della disciplina europea sull'indicazione dell'ingrediente primario (Regolamento della Commissione UE 2018/775). Sul fronte principale del packaging dovranno quindi essere presenti le informazioni sul luogo di nascita, allevamento e macellazione. La dicitura "Origine: Italia" potrà essere utilizzata solo in caso di suini nati, allevati e macellati in Italia.



Esaurite le scorte delle vecchie produzioni (nel caso dei prodotti confezionati), dovranno trovare indicate in maniera leggibile e sul fronte principale delle etichette le seguenti informazioni:

- Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali);
- Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali);

- Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali).

E questo varrà per le preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina (dunque salumi e insaccati) così come per le carni separate meccanicamente.

Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: "Origine: (nome del paese)".

La dicitura "100% italiano" è riservata ai prodotti in cui la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell'Unione europea o extra europea, l'indicazione dell'origine può apparire nella forma: "Origine: Ue", "Origine: extra Ue", "Origine: Ue e extra Ue".

Il decreto italiano ha ricevuto il via libera con il silenzio assenso della Commissione europea e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2021.

Il decreto appena entrato in vigore si aggiunge alle norme che obbligano i produttori a dichiarare l'origine delle materie prime che usano.

4

PPL Venete: modifica della normativa con nuove opportunità e nuovi obblighi



La Giunta regionale ha adottato la DGR 1248 del 1 settembre 2020 "Progetto Piccole Produzioni Locali - PPL venete 2020-2025". Il provvedimento contiene alcune innovazioni del progetto delle PPL venete e apporta alla precedente disciplina alcune novità tra cui una semplificazione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla registrazione delle attività ed alla partecipazione alle manifestazioni enogastronomiche da parte di operatori aderenti al progetto.

Il paniere è stato ampliato con l'inserimento di nuovi prodotti alimentari ed è stata prevista la possibilità di creare un lotto unico di prodotto ottenuto dalla lavorazione di materie prime di diverse aziende aderenti quando il valore economico dei quantitativi di prodotto primario è esiguo rispetto al costo delle analisi. Ad esempio è possibile identificare al mulino un unico lotto di farina da sottoporre alle analisi, ottenuto dalla macinazione dei cereali coltivati da diverse aziende aderenti al progetto. Tale possibilità è definita nella relativa scheda contenuta nel provvedimento.

E' stata tolta ogni limitazione relativamente al quantitativo di prodotto primario che può portare in etichetta la dicitura del progetto.

Invece, salvo quanto specificato nelle singole schede, per quanto riguarda i prodotti lavorati o trasformati rimangono:

- le limitazioni quantitative, previste dalle schede di prodotto
- il vincolo per cui, qualora aderisca al progetto per la produzione

di uno o più prodotti lavorati/trasformati, un operatore potrà effettuare tali produzioni solo nel rispetto della disciplina delle PPL Venete.

È stata prevista la possibilità di aderire al progetto, nei limiti previsti, da parte degli operatori che gestiscono i "bilancini da pesca" ubicati lungo le aste fluviali nonché da parte degli Istituti statali superiori del settore alberghiero, ristorazione e trasformazione alimentare e delle cooperative sociali di "tipo B" che provvedono alla formazione di persone svantaggiate per l'inserimento nel mondo lavorativo.

Tenuto conto delle segnalazioni e dei riscontri pervenuti da parte delle associazioni di categoria e delle AULSS, e valutata l'opportunità di far acquisire una formazione specifica per le diverse categorie di produzioni, sono stati rimodulati i percorsi formativi previsti per gli operatori aderenti.

Inoltre è stato previsto uno specifico aggiornamento formativo, con cadenza almeno biennale, tenuto dalle AULSS.

Inoltre, è stata prevista la registrazione, da parte delle aziende aderenti al progetto, sul sito "pplveneto.it" sia al fine di migliorare l'aspetto comunicativo del progetto sia di agevolare la gestione delle analisi nell'ambito dell'autocontrollo, attraverso l'accesso alla parte riservata. Le imprese già aderenti al progetto e non ancora iscritte sul sito web dovranno registrarsi ed iscriversi sul sito entro sei mesi.

PM10: possibili divieti per il settore agricolo dal 1° ottobre

L'Accordo di Bacino Padano, che ha il fine di limitare l'inquinamento da PM10, prevede l'applicazione di modalità di riduzione di queste polveri sottili in tutta la pianura padana.

Alcune di queste misure di riduzione dei PM10 riguardano anche il settore agricolo.

In particolare, ARPAV dal 1° ottobre al 31 marzo attiva il Bollettino livelli di allerta PM10 per individuare i giorni di allerta e predisporre le varie misure di divieto previste dall'Accordo.



Il bollettino indica due livelli di allerta: il livello di allerta 1 si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del PM10, mentre il livello di allerta 2 si attua con 10 giorni consecutivi di superamento di tale limite.

Nel momento in cui ARPAV individua il livello di allerta 1 si applicano i seguenti divieti per il settore agricolo:

- divieto assoluto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe
- divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...) anche relativamente alle deroghe consentite per la combustione di piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.

Si raccomanda di controllare il Bollettino Agrometeo Nitrati disponibile sul sito di Arpav o scaricando l'app di Arpav.

Segnaliamo inoltre che alcuni comuni di maggiori dimensioni hanno emesso provvedimenti specifici per il contenimento dell'inquinamento atmosferico stagione invernale 2020/2021 con misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, prescrizioni per combustioni all'aperto e spandimento liquami zootecnici. Invitiamo quindi a verificare l'esistenza di eventuali altre limitazioni nel proprio comune.

Patentini trattori: scadenza al 2022

Informiamo che, in merito all'abilitazione per la guida del trattore, per gli operatori già formati alla data del 31/12/2017, il corso di aggiornamento deve essere svolto entro il 31/12/2022. Benché il patentino abbia validità 5 anni, a seguito della proroga dell'entrata in

vigore nel 2017 dell'obbligo di abilitazione, la scadenza dell'aggiornamento è stata posticipata per tutti al 31/12/2022. Frequentare corsi anticipatamente non è utile in quanto produrrebbe una riduzione del periodo di validità.

Le imposte per acquisto terreni da imboschimento

Tra le novità introdotte dalla Legge di conversione del "Decreto Agosto", c'è anche un caso di riduzione dell'imposta di registro. Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, fino al 31.12.2020, è previsto che l'imposta di registro per gli acquisti di terreni agricoli sia ridotta dal 15% all'1% (e può essere anche inferiore a € 1.000), purché gli stessi vengano adibiti all'imboschimento. Per beneficiare della riduzione è necessario che:

- la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboschimento sia resa dall'acquirente nell'atto di acquisto;
- l'acquirente dichiari l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a 30 anni e a procedere alla piantumazione entro 12 mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro.

Il mancato rispetto di tali condizioni comporta l'applicazione delle imposte in misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse.

Ricordiamo che, in generale, per l'acquisto di terreni agricoli l'imposta di registro è il 15% con il minimo di euro 1.000, e le ipotecarie e catastali di 50 euro ciascuna; per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali invece le imposte di registro ed ipotecaria sono di 200 euro ciascuna e catastale l'1%.



Decreto Agosto: esenzione Imu anche per agricoltori pensionati

In sede di conversione del Decreto Legge n. 104/2020 (“Decreto Agosto”) è stato espressamente previsto che l’esenzione IMU sui terreni agricoli si applichi anche ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali già titolari di pensione, ma che continuano a svolgere l’attività. È questo un principio che era già stato stabilito dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 3 del 18/5/2012 e con la risoluzione n. 1 del 28/2/2018, ma in alcuni casi succedeva che il Comune adottasse un’interpretazione differente. La norma attualmente emanata ha efficacia retroattiva e quindi pone finalmente fine ad ogni possibile contestazione da parte dell’Ufficio Tributi dei Comuni. Riassumendo, continuano a beneficiare delle agevolazioni IMU i pensionati che:

- hanno il possesso del fondo;
- continuano ad utilizzarlo per l’attività di coltivazione;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP) con relativa iscrizione nella previdenza agricola.



In presenza di detti requisiti, le agevolazioni IMU spettano anche ai soci delle società di persone ed ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto che fanno parte dello stesso nucleo familiare.

6 Credito di imposta per investimenti Agricoltura 4.0: cosa scrivere nei documenti commerciali e possibilità di cumulo con altri aiuti

L’ultima Legge di Bilancio ha previsto la possibilità di usufruire di un credito d’imposta, per tutte le imprese, comprese quelle agricole che determinano il reddito su base catastale.

Il credito di imposta – da utilizzare in compensazione nel modello F24 – è concesso in conseguenza di investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%. Detto credito di imposta – che va ripartito in 5 quote annuali – è pari al 6% o al 40% dei costi sostenuti, a seconda della tipologia dell’investimento.



Per i beni compresi nell’allegato A alla Legge di Bilancio 2017 il credito spetta per il 40% del costo di acquisto. Si tratta di beni il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti. Per i software connessi a detti investimenti, il credito spetta per il 15% del costo. Per gli altri beni, invece, (ad esempio, un trattore non interconnesso) il credito di imposta è pari al 6%. Sono esclusi gli investimenti in veicoli, fabbricati e costruzioni. Al seguente link è possibile consultare un elenco dei beni considerati tecnologicamente avanzati:

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-d-imposta-beni-strumentali>

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive ubicate all’estero, entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente. E’ tuttavia possibile continuare ad usufruire del beneficio anche in caso di cessione del bene agevolato, a condizione che si provveda a sostituirlo con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A.

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare la documentazione attestante l’effettivo sostenimento del costo. Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione del bene (ad esempio: ordine, bonifici bancari) devono riportare il riferimento alla disposizione normativa. A tal fine, può essere usata la dicitura “Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1 commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019”.

Per i beni di cui alla tabella A è richiesta una perizia che attesti il pos-

sesso delle caratteristiche tecniche e l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se il costo unitario è inferiore a € 300.000, è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.

E' inoltre richiesto che l'impresa beneficiaria del credito abbia rispettato le norme in materia di sicurezza sul lavoro e che abbia adempiuto correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Il credito d'imposta di Agricoltura

4.0, secondo alcune Regioni (tra le quali Lombardia e Veneto) è cumulabile con gli aiuti del Psr in quanto non si configura come un aiuto di stato ma come un'agevolazione fiscale potendo arrivare a coprire il 100% del costo. Va anche detto che sulla questione del cumulo si auspica un chiarimento definitivo da parte dei Ministeri competenti. Anche l'Inail, per quanto riguarda i contributi dell'avviso ISI Agricoltura, in una faq di risposta ad un quesito specifico, ha risposto che il credito d'imposta è cumulabile.

Credito di imposta per investimenti 4.0: come regolarizzare le fatture che non riportano il riferimento di legge

Ritorniamo sull'argomento del credito di imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui alla nostra precedente newsletter, perché proprio in questi giorni, con due risposte ad interpellanti, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti.

In merito agli obblighi relativi ai documenti da conservare per beneficiare del credito, l'Agenzia ha affermato quanto segue:

- si ribadisce che è necessario che sulle fatture e su tutti gli altri documenti relativi all'acquisto ci sia la dicitura "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1 commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019"
- la mancata indicazione in fattura dello specifico riferimento alla norma costituisce causa di revoca dell'agevolazione

Si può comunque regolarizzare eventuali fatture che ne fossero sprovviste, con le seguenti modalità:

- per le fatture emesse in formato cartaceo, il riferimento può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia



di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;

- per le fatture elettroniche si può, in alternativa, stampare il documento di spesa apponendo la predetta scritta indelebile o redigere un documento elettronico, da unire all'originale e conservare elettronicamente insieme allo stesso.

7

Anche agli agriturismi il credito di imposta per riqualificazione e miglioramento

Il "Decreto Agosto" (n. 104 del 14/8/2020) ha prorogato il credito di imposta per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere. Si tratta del credito per interventi di ristrutturazione della struttura, già previsto dal Decreto Cultura e



Turismo del 2014, che viene prorogato per gli anni 2020 e 2021 ed esteso anche alle imprese che svolgono attività agrituristica. Il credito è pari al 65% delle spese e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, con la soglia massima di 200.000 euro. Le spese che consentono l'accesso al bonus sono:

- interventi di manutenzione straordinaria
- interventi di restauro e risanamento conservativo
- interventi di ristrutturazione edilizia
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
- interventi di incremento dell'efficienza energetica
- interventi per l'adozione di misure antisismiche
- acquisto di mobili e complementi d'arredo destinati agli immobili oggetto di interventi edilizi

Il credito è concesso nel limite delle risorse appositamente stanziare (attualmente pari a 180 milioni di euro per anno), e quindi probabilmente verrà fissato un "click day", giorno nel quale presentare la specifica istanza.

Identità digitale (SPID), firma digitale e Pec indispensabili per fare impresa

Il Decreto Semplificazioni ha introdotto specifiche sanzioni a carico delle imprese che non risultano avere un indirizzo di posta elettronica attiva (PEC) alla data del 1° ottobre 2020. Se entro tale data l'impresa inadempiente non ha infatti provveduto a comunicare al Registro imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata, chiamato ora domicilio digitale, rischia di incorrere in una sanzione che può arrivare ad € 1.548 per le ditte individuali ed € 2064 per le società.

Oltre all'importanza di essersi dotati di una Pec (Posta Elettronica Certificata) e di averla correttamente comunicata alla Camera di Commercio per non incorrere in sanzioni, diventa sempre più indispensabile per le persone fisiche e le imprese dotarsi degli strumenti digitali: lo SPID (o identità digitale) e la firma elettronica.

A partire dal 1° ottobre infatti le pratiche presentate per le società ed altri enti collettivi alle Camere di Commercio dovranno obbligato-



riamente essere firmate digitalmente dal legale rappresentante (o, per le nomine/variazioni cariche sociali, dai rispettivi soggetti nominati).

I legali rappresentanti e/o gli amministratori delle società iscritte al Registro Imprese devono dotarsi di un dispositivo di firma digitale o, qualora ne siano già in possesso, a verificarne il funzionamento. E' infatti eliminata la delega di firma all'intermediario (procura) per presentazione delle pratiche al Registro Imprese. Inoltre dal primo ottobre l'Ente di previdenza non rilascerà più PIN come credenziali per l'accesso ai servizi dell'Istituto, ma consentirà l'accesso ai servizi online esclusivamente tramite identità digitale (SPID).

Data l'importanza di questi strumenti, l'associazione può accompagnare le imprese nella richiesta e rilascio dell'indirizzo PEC, della firma digitale e dello SPID. Chi è interessato può quindi rivolgersi ai nostri uffici per avere assistenza.

Lavoratori domestici: rinnovato il CCNL

8

È stato firmato il nuovo Contratto collettivo nazionale del settore domestico che entrerà in vigore il prossimo 1° ottobre.

Il nuovo contratto introduce importanti novità normative intervenendo su aspetti qualificanti, con particolare riferimento al mercato e all'organizzazione del lavoro domestico, all'accrescimento della professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché al trattamento retributivo.



Nel merito, l'intesa di rinnovo prevede un aumento economico mensile di 12 euro per il livello medio B Super a far data dal 1° gennaio 2021, e contempla un sistema di indennità da 100 euro a quasi 116 euro a far data dal 1° ottobre 2020, erogate in aggiunta alla retribuzione minima contrattuale ai prestatori d'opera che assistono bambini fino al 6° anno di età ed agli assistenti familiari che assistono più di una persona non autosufficienti, riconoscendo così i reali carichi di lavoro effettivamente prestati.

Ai lavoratori in possesso della certificazione di qualità verrà inoltre riconosciuta una ulteriore indennità fino a 10 euro al mese.

Il nuovo contratto rivisita gli articolati riferiti al contratto individuale di lavoro (da formalizzare con specifica lettera di assunzione che contempli livello, mansione e modalità di riposo settimanale nel rispetto della fede religiosa), alle assunzioni a tempo determinato in ottemperanza alla normativa intervenuta, come anche rispetto al periodo di prova e ai permessi anche riconducibili al rinnovo del permesso di soggiorno e allo svolgimento delle pratiche di ricongiungimento familiare.

L'accordo definisce inoltre l'inquadramento degli assistenti familiari in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, in base alle conoscenze e competenze possedute in riferimento alla mansione richiesta, superando la consolidata distinzione tra colf, badanti e babysitter e puntando piuttosto l'accento sul contesto all'interno del quale viene espletata la prestazione d'opera e operando un netto distinguo tra lavoratori che coadiuvano le famiglie nel ménage quotidiano, e coloro i quali lo fanno prendendosi cura di un altro essere umano.

Introdotta inoltre la figura degli educatori formati sempre più fondamentali nella presa in carico delle nuove esigenze emergenti.

Per tutte le informazioni necessarie, è possibile contattare gli uffici paghe di Confagricoltura.